SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XII LEGISLATURA ——

Nn. 1675 e 1881-A

RELAZIONE DELLA 10° COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CARPI)

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1996

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del Ministero delle attività produttive (n. 1675)

d'iniziativa dei senatori BALDELLI, LARIZZA e CHERCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1995

Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (n. 1891)

d'iniziativa dei senatori PERIN, LOMBARDI-CERRI, STEFANI e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegni di legge:		
testo proposto dalla Commissione	»	6
- n. 1675, d'iniziativa del senatore Baldelli ed altri	>>	13
- n. 1881, d'iniziativa dei senatori Perin ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente testo proposto dalla X Commissione disciplina l'istituzione del Ministero delle attività produttive, sopprimendo nel contempo il Ministero dell'industria e quello del commercio con l'estero.

Sin da 1982 la Commissione sulla riforma della pubblica amministrazione, presieduta dal professor Giannini, propose l'unificazione delle competenze di regolazione e di intervento in comparti produttivi dell'economia ipotizzando la creazione di un Ministero della produzione. La riforma del Ministero dell'industria, in quegli studi, veniva collegata alla riforma di tutti i dicasteri aventi competenze sulle attività produttive (agricoltura, industria, partecipazioni statali, commercio estero): si proponeva, infatti, di creare un solo grande ministero all'interno del quale operare una distinzione di competenze per aree di prodotti. Queste linee di fondo furono riprese dal Parlamento durante l'VIII legislatura nel corso della quale la Camera dei deputati approvò un testo, che non ebbe seguito.

Da allora sono intervenuti significativi mutamenti istituzionali in materia. In particolare fra il 1992 e il 1993, a seguito di alcuni referendum abrogativi, sono stati soppressi il Ministero delle partecipazioni statali, il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli organi preposti all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministero dell'agricoltura (quest'ultimo, peraltro, subito risorto nella nuova veste di Minitero delle risorse agricole, alimentari e forestali). Inoltre alcuni enti pubblici e imprese (tra i quali IRI, ENI, INA ed ENEL) sono stati trasformati in società per azioni prevedendosene il successivo riordino e la graduale privatizzazione. Il complesso di questi mutamenti se, da una parte, ha determinato il diradarsi dei soggetti preposti agli indirizzi pubblici in materia economica, dall'altra,

non ha prodotto la ricomposizione di un nuovo quadro organico e innovativo. Si è infatti assistito a ur ulteriore frazionamento delle competenze precedentemente attribuite ai ministeri e agli altri organismi soppressi che ha obiettivamente complicato, anzichè semplificato, i compiti di indirizzo, gestione e coordinamento delle politiche produttive. Ad esempio, nelle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali è subentrato il Ministero dell'industria, ma la titolarità delle azioni derivanti dalla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici è stata attribuita al Ministero del tesoro, creandosi all'interno di tale dicastero un ufficio preposto alla gestione di tali partecipazioni: quindi la politica delle privatizzazioni, la direzione e la gestione delle imprese in mano pubblica oggi sono ripartita tra il Ministero del tesoro e quello dell'industria, con conseguenze tutt'altro che irrilevanti, ove si pensi all'inidoneità di strutture ordinariamente adibite alla predispos zione degli indirizzi in materia finanziaria che improvvisamente devono assumere il ruolo della concreta direzione di attività economiche e industriali in senso stretto.

Analoga frammentazione si è avuta con riguardo agli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse, un tempo in capo al dipartimento per gli interstraordinari nel Mezzogiorno e all'AGENSUD: al Ministero dell'industria sono state trasferite le competenze in materia di concessione di agevolazione alle attività produttive, mentre al Ministero del bilancio, apparentemente, sono state attribuite solo le funzioni di programmazione e di vigilanza sul complesso dell'intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in realtà sono stati conferiti ad esso veri e propri compiti gestionali di ampia portata.

Alla fine della XI legislatura fu approvata dal Parlamento una legge (la n. 537 del 24 dicembre 1993) con la quale, tra l'altro, si delegava il Governo a procedere a un radicale riordino dei Ministeri e, più in generale, della pubblica amministrazione anche attraverso la creazione di «organismi indipendenti di regolazione dei servizi». Alla scadenza di tale ampia delega (settembre del 1994), senza che il Governo avesse provveduto, il Parlamento riprese l'iniziativa approvando, dopo un approfondito esame, la legge n. 481 del 14 novembre 1995 che istituisce le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità e in particolare, l'Autorità per l'energia e il gas. Con questi nuovi organi indipendenti dello Stato si è voluto attuare un diverso rapporto fra politica e amministrazione, previa separazione dei diversi livelli, economico e istituzionale, cui lo Stato è chiamato a fornire le regole necessarie a un progressivo processo di liberalizzazione dei mercati: in primo luogo la fissazione di obiettivi generali, attraverso standards qualitativi, garanzie per la trasparenza e tutela dei consumatori e degli uttenti. Il Parlamento, in questo modo, ha voluto indicare una inversione di tendenza nei distorti rapporti fra politica, amministrazione ed economia che in passato hanno gravemente ostacolato un corretto sviluppo produttivo.

Il presente testo procede in tale direzione, mirando alla riorganizzazione di una parte significativa della amministrazione centrale dello Stato in materia di attività produttive. Esso si inserisce nell'ambito della riforma dei ministeri come parte della riforma complessiva della pubblica amministrazione e dello Stato, rispondendo altresì alla necessità di creare un referente istituzionale unico per le attività produttive. Tale prospettiva favorirà sia l'efficienza funzionale, sia la razionalizzazione dell'intervento dello Stato nell'economia.

I principali obiettivi che il presente testo si prefigge di raggiungere sono:

lo snellimento delle procedure e dei tempi di realizzazione dei progetti operativi; la eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

la riforma del vecchio modulo amministrativistico presente nell'organizzazione dell'apparato burocratico, attraverso il passaggio da una sequenza astrattamente preordinata di atti a una attività ridotta secondo specifici progetti operativi, sulla base dei quali saranno misurati anche i livelli di efficienza ed i risultati conseguiti dai responsabili degli uffici (articolo 3, comma 4);

la realizzazione di una migliore interazione fra strutture «verticali» (le direzioni generali) e funzioni «orizzontali» (servizi), ivi compresi il controllo e il supporto tecnico-operativo;

l'attuazione di un ampio decentramento amministrativo in favore delle Regioni con trasferimento ad esse delle funzioni amministrative residue (articolo 1, comma 2), al duplice scopo di realizzare maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione degli enti locali in materia di attività produttive (articolo 5, comma 2);

il decentramento territoriale di altre funzioni dell'amministrazione centrale al fine di facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese, previa istituzione di servizi polifunzionali con sportelli in ogni regione e provincia autonoma (articolo 5, comma 1):

l'eliminazione dell'anacronistica divisione di competenze fra commercio estero e attività produttive, alla luce dell'evoluzione sia della struttura produttiva, sempre più finalizzata a produrre per l'esportazione, che del mercato globale;

l'utilizzazione più efficiente delle risorse a disposizione dell'amministrazione centrale in materia di attività produttive, valorizzando in particolare il suo patrimonio di risorse umane, di competenze e di know-how, altrimenti mortificato da una soffocante organizzazione burocratica.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, appare in particolare quanto mai utile attribuire all'istituendo Ministero anche:

i compiti di indirizzo e di controllo sul Mediocredito centrale e sulla Sace, oppor-

tunamente riformati, specie per quanto concerne l'assicurazione dei crediti per le esportazioni, e più in generale, i trasferimenti alle piccole e medie imprese;

le autorizzazioni alle importazioni di energia elettrica e alla produzione di energia elettrica (compatibilmente con le attribuzioni trasferite all'Autorità per l'energia e il gas);

i compiti autorizzativi attualmente cogestiti dal Ministero dell'industria e dal Ministero dell'ambiente, in materia di rischi industriali e di localizzazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture produttive;

il fondo per la ricerca applicata, oggi gestito dal Ministero per la ricerca scientifica;

le funzioni del Ministero del bilancio in materia di gestione delle agevolazioni alle imprese, precedentemente di competenza della soppressa AGENSUD;

le funzioni del Ministero del lavoro in materia di interventi a sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonchè le competenze in materia di cooperazione.

Il testo, in sostanza, riprende una serie di indirizzi e di orientamenti espressi dal dibattito politico ed economico più autorevole, utilizzando altresì il qualificato contributo reso dalle diverse parti politiche nel corso della legislatura in seno alla X Commissione che ha esaminato e approfonditamente discusso diversi disegni di legge sull'argomento. Il testo che qui viene presentato ha registrato ampie e significative convergenze. Per dovere di chiarezza politica, peraltro, corre l'obbligo di sottolineare che motivi e temi sottesi alla scelta delle singole disposizioni si rinvengono nelle esigenze ormai da molti anni espresse anche dagli operatori economici, indipendentemente dall'orizzonte ideale nel quale si collocano le rispettive associazioni rappresentantive. Il testo, pertanto, si qualifica come un contributo aperto a ulteriori riflessioni e apporti, tesi a modifiche anche profonde, ove necessario, nella speranza di compiere un passo significativo in direzione della riforma di un settore tanto importante per le pubbliche amministrazioni e soprattutto per l'economia del Paese.

CARPI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Ministero delle attività produttive

Art. 1.

(Istituzione del Ministero delle attività produttive)

- 1. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «Ministero».
- 2. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.
- 3. Il Ministero esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:
- a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;
- b) attività d'impresa e coordinamento delle partecipazioni dello Stato;
- c) interventi di interesse nazionale per il sostegno e lo sviluppo della grande, media e piccola impresa nei settori di cui alla lettera a);
- d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;
- e) politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione Europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione:
- f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;

- g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;
- h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;
 - i) cooperazione;
 - 1) energia e miniere.
- 3. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.
- 4. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 3.

Art. 2.

(Funzioni)

- 1. Il Ministero esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto disposto dai successivi commi 8 e 9.
- 2. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Restano di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica le attività e gli interventi di natura intersettoriale.
- 3. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di attività imprenditoriali nel comparto della cooperazione.
- 4. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito.

- 5. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonchè quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni.
- 6. Sono trasferite al Ministero le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 7. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.
- 8. Sono trasferite al Ministero del tesoro le funzioni in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.
- 9. Sono traferite al Ministero degli affari esteri le funzioni già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero, relativamente alla stipula e all'attuazione dei Trattati e degli accordi di carattere generale tra gli Stati, restando di competenza del Ministero delle attività produttive quelli di carattere settoriale.

Art. 3.

(Organizzazione)

- 1. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero è articolata in:
- a) uffici ausiliari del Ministero con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

- b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui all'articolo 2 nei comparti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c);
- c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero.
- 2. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 1, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
- a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
- b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;
- c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.
- 3. La dotazione organica del Ministero è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:
- a) eliminazione delle duplicazioni di strutture:
- b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;
 - c) contenimento della spesa pubblica;
 - d) razionalizzazione dell'organizzazione.
- 4. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, sono determinati, ai sensi di

quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli uffici di direzione generale.

- 5. Sono abrogati la legge 26 settembre 1966, n. 792, il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 gennaio 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e la legge 21 luglio 1967, n. 613. Con il regolamento di cui al comma 2 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 2, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo.
- 6. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono definiti:
- a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze:
- b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 4.

(Enti e organismi di settore)

1. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero e ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

- n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) riordinamento delle strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana, anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;
- d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;
- e) diminuzione dei costi amministrativi
 e procedure abbreviate;
- f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;
- g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;
- h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;
- i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

Art. 5.

(Servizi polifunzionali per gli incentivi)

1. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica

amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonchè per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi della Unione Europea.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare con legge le funzioni ad esse attribuite in materia di attività produttive.

Art. 6.

(Compiti del CIPE in materia di commercio con l'estero)

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica per il commercio estero, per le assicurazioni e i crediti all'esportazione, per la promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane, comprese quelle di piccola e media dimensione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, quali questi ultimi devono attenersi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1675

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDELLI ED ALTRI

Art 1.

- 1. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «il Ministero».
- 2. Sono soppressi i ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
- 3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del Tesoro. Sono soppresse le Ragionerie centrali istituite presso i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Art 2.

- 1. Appartengono alla competenza del Ministero:
- a) le funzioni attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le funzioni già proprie del Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
- b) le funzioni attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del commercio con l'estero;
- c) le azioni delle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- d) le funzioni attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della soppressione del ministero del turismo e dello spettacolo.
- 2. Tra le funzioni già proprie dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato, del commercio con l'estero, delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo, trasferite al Ministero ai sensi del comma 1, rientrano:

- a) la partecipazione a comitati interministeriali;
- b) l'esercizio dei poteri di vigilanza su enti.

Art. 3.

- 1. Il Consiglio di amministrazione del Ministero è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro nonchè di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.
- 2. Del Consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro o un sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede, il Segretario generale, i direttori generali e i rappresentanti del personale eletti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Art. 4.

- 1. È istituito l'ufficio del Segretario generale del Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive; dura in carica cinque anni, può essere confermato solo una volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del settantaseiesimo anno di età. Il Segretario generale ha la qualifica di Dirigente generale di livello B.
- 2. L'incarico di Segretario generale può essere conferito ad un dirigente generale del Ministero, o di altre amministrazioni dello Stato aventi qualifica equiparata o superiore, oppure a persona scelta tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure a un docente universitario, o ad altra persona di cui sia riconosciuta la competenza in

materie economiche. L'incarico non può essere conferito a chi abbia svolto funzioni di Governo, o funzioni giurisdizionali o di controllo sulla pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici.

- 3. Il Segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici del ministero, e vigila sulla efficienza delle rispettive strutture. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, disciplina l'organizzazione degli uffici, posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, preposti:
- a) all'elaborazione di studi di politica economica ed alla valutazione dell'andamento delle attività produttive, in collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato, con gli Istituti di ricerca e con il sistema statistico nazionale;
- b) alla determinazione e valutazione degli indici di efficienza delle strutture amministrative.

Art. 5.

- 1. L'organizzazione del Ministero si articola in cinque dipartimenti e una direzione generale. I dipartimenti si articolano in direzioni centrali.
 - 2. Sono costituiti i Dipartimenti:
- a) della produzione industriale grande e media impresa;
- b) della piccola impresa e dell'artigianato;
 - c) dell'energia e delle attività estrattive;
- d) del commercio interno, del turismo e delle assicurazioni:
 - e) del commercio con l'estero.

- 3. È costituita la Direzione generale degli affari generali e del personale.
- 4. L'organizzazione delle direzioni centrali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonchè degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'organizzazione delle Direzioni centrali si conforma al principio della valorizzazione dell'esperienza organizzativa e funzionale delle direzioni generali esistenti nei Ministeri soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
- 5. La gestione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si svolge sotto la diretta responsabilità del Ministro, che può rilasciare delega ad un sottosegretario di Stato, al Segretario generale o al direttore generale di un dipartimento.

Art. 6.

- 1. Il Ministero, nell'ambito della normativa di cui alla presente legge ed al regolamento previsto dall'articolo 5, comma 4, provvede alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.
- 2. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, sono di competenza del Ministero i provvedimenti relativi alla mobilità del personale e alla eventuale messa in disponibilità del personale proveniente dai Ministeri soppressi ai sensi dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 1881

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERIN ED ALTRI

Art. 1.

- 1. È istituito il Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio, di seguito denominato «il Ministero».
- 2. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero del commercio con l'estero, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
- 3. Le funzioni attribuite dalla legge ai comitati e agli enti di cui al comma 2 saranno disciplinate, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri e dei principi direttivi secondo i quali al Ministero saranno attribuite tutte le competenze di natura settoriale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) saranno attribuiti le funzioni in materia di programmazione economica e il coordinamento delle medesime con gli indirizzi comunitari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sarà attribuito il coordinamento delle competenze regionali.
- 4. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 2.

Art. 2.

- 1. Appartengono alla competenza del Ministero:
- a) le funzioni degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1, ivi comprese le

funzioni già attribuite al Ministero delle partecipazioni statali nonchè quelle già appartenenti al Ministero del turismo e dello spettacolo, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente al settore turistico e all'industria cinematografica, quelle della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dell'Agenzia spaziale italiana;

- b) le azioni delle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- c) i compiti per la privatizzazione delle imprese pubbliche e delle partecipazioni statali.
- 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della produzione, delle tecnologie e del commercio, di seguito denominato «il Ministro», con proprio decreto, tenuto conto del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1, procede alla organizzazione dei servizi collocati all'estero, già dipendenti dagli enti soppressi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ai fini del contenimento della spesa e della migliore efficienza per lo sviluppo delle attività produttive nazionali.

Art. 3.

- 1. Il consiglio di amministrazione del Ministero attua le direttive del Ministro e coordina l'attività del Ministero e la gestione del personale.
- 2. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede, il Segretario generale, i direttori generali.

Art. 4.

1. È istituito l'ufficio del Segretario generale del Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro; dura

in carica cinque annì, può essere confermato solo una volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Segretario generale ha la qualifica di dirigente generale di livello B.

- 2. L'incarico di Segretario generale può essere conferito ad un dirigente generale del Ministero, o di altre amministrazioni dello Stato, avente qualifica equiparata o superiore, oppure a persona scelta tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparata, oppure a un docente universitario o ad altra persona di cui sia riconosciuta la competenza in materia economica. L'incarico non può essere conferito a chi abbia svolto funzioni di Governo, o funzioni giurisdizionali o di controllo sulla pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei rispettivi uffici.
- 3. Il Segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento delle attività ed è responsabile dell'efficienza e dell'imparzialità degli uffici.

Art. 5.

- L'organizzazione del Ministero si articola in quattro dipartimenti e una direzione generale. I dipartimenti si articolano in direzioni centrali.
 - 2. Sono costituiti i dipartimenti:
- a) della produzione industriale, agricola e artigianale e del commercio estero;
 - b) dell'energia e delle miniere;
- c) del commercio interno, del turismo e delle assicurazioni;
 - d) delle nuove tecnologie.
- 3. È costituita la direzione generale degli affari generali e del personale.
- 4. L'organizzazione delle direzioni centrali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonchè degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e i risultati conseguiti dagli uffici sono determinati in relazione ai progetti prescelti e valutati in relazione ai risultati conseguiti, la cui responsabilità è attribuita ai dirigenti dei dipartimenti e delle direzioni centrali.
- 6. La gestione delle azioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), si svolge sotto la diretta responsabilità del Ministro, che può rilasciare delega ad un Sottosegretario di Stato, al Segretario generale o al direttore generale di un dipartimento.

Art. 6.

- 1. Il Ministero, ai sensi dell'articolo 2:
- a) vigila sul funzionamento del mercato turistico nazionale e cura la raccolta delle informazioni relative provenienti dalle regioni. In tale attività il Ministero si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Automobile Club d'Italia (ACI), del Club alpino italiano (CAI) e dei servizi statistici regionali;
- b) propone al Consiglio dei ministri l'adozione di iniziative legislative e di atti di indirizzo e di coordinamento alle regioni;
- c) cura le relazioni con le istituzioni comunitarie concernenti il settore del turismo e le attività necessarie per l'attuazione nell'ordinamento interno delle deliberazioni da esse adottate;
 - d) esercita la vigilanza sull'ACI.
- 2. Ogni funzione statale concernente il settore del turismo, diversa da quelle di cui al comma 1, è trasferita alle regioni.

Art. 7.

1. Il Ministero, nell'ambito della normativa di cui alla presente legge ed al

regolamento previsto dall'articolo 5, comma 4, provvede alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, di cui al comma 1, sono di competenza del Ministero i provvedimenti relativi alla mobilità del personale e all'eventuale messa in disponibilità del personale proveniente dai Ministeri e dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1.

	•	